



## CITTÀ DI LECCE

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 75 del 29/03/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI PER DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELL'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI. LEGGE 160/2019, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Marzo alle ore 13:05, si svolgono i lavori della Giunta con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype), in relazione al D.L. n. 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett. b)) nonché nel rispetto dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto accerta alle ore 13,05, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO	X	
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO	X	
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA		X
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO		X
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 200) che stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale);
- articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: “Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26 Marzo 2021 “Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e dell'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati” di cui alla legge 160 del 27 Dicembre 2019, con la quale il Comune di Lecce ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della Tassa per l'Occupazione del suolo Pubblico e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni;

**RICHIAMATI** gli artt. 24 e 56 (Tariffe) rispettivamente commi 5e 3 del citato regolamento che prescrivono quanto segue:

*“Con delibera di Giunta Comunale, da adottare entro i termini di Legge, vengono stabiliti i coefficienti da applicare alle tariffe standard, come definite all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, per lo sviluppo del canone da applicare alle fattispecie di cui al comma 819 ricadenti in*

*1° categoria. In caso di mancata adozione della deliberazione, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno”.*

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 02/09/2020

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

**RICHIAMATI** i commi 826, 827 e 831 dell’art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

- a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 826);
- b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 827);
- c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari a 1 euro (comma 831);

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 837 a 843 dell’art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch’esso decorrente dal 2021;

**PRESO ATTO** che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”. A differenza di quest’ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

**VISTO** che i commi 841 e 842 dell’art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni da 30.000 fino a 100.000 abitanti:

- a) la tariffa standard annua, di euro 50,00 (art. 1, comma 841);
- b) la tariffa standard giornaliera di euro 1,20 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

**ATTESO** che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro tariffario (allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come esposte nel quadro tariffario (allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

**VISTO** il protrarsi dello stato di emergenza presente, per venire incontro alle difficoltà economiche degli esercizi commerciali, e in vista di una ripresa economica del settore, l'Amministrazione Comunale, prevede sino al 30 giugno, l'azzeramento della tariffa del Canone unico per tutte le superfici pari a seicento centimetri quadrati, riportanti solo ed esclusivamente le diciture messaggi pubblicitari quali: "*consegna a domicilio, 24h, asporto ecc*", senza alcuna forma pubblicitaria.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RILEVATO CHE:**

- l'art. 30 comma 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 11/03/1995 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche (TOSAP).

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 13/03/2003 con cui sono state deliberate le tariffe tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**RITENUTO** pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

**PRESO ATTO** della proposta di applicazione dei coefficienti alle tariffe standard predisposta dal Responsabile del Settore Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

**RITENUTO** quindi necessario approvare i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard per il calcolo del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone patrimoniale per le aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2021.

**VISTI** i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL dal Dirigente del Settore Tributi e del Settore Economico Finanziario;

**RITENUTO** necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard per il calcolo del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone patrimoniale per le aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2021, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. **DI PREVEDERE** sino al 30 giugno, l'azzeramento della tariffa del Canone unico per tutte le superfici pari a seicento centimetri quadrati, riportanti solo ed esclusivamente le diciture: "*consegna a domicilio, 24h, asporto, ecc.*", senza alcuna forma pubblicitaria;
4. **DI DARE ATTO** che i suddetti coefficienti si applicano alle tariffe standard con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

5. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale
6. **DICHIARARE**, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

La seduta è tolta alle ore 13,18

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario generale  
Anna Maria Guglielmi  
(atto sottoscritto digitalmente)

## CITTA' DI LECCE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLE TARIFFE STANDARD PER IL CALCOLO DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO, LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PER I MERCATI - ex lege 160/2019**

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI	TARIFFA STANDARD	€	50,00	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>0,84</b>
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PERMANENTE	TARIFFA STANDARD	€	12,50	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>2,68</b>
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO CON SERBATOI DI CAPACITA' FINO A 3000 LITRI	TARIFFA STANDARD	€	12,50	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>4,46</b>
OCCUPAZIONE PERMANENTE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIA DI TELECOMUNICAZIONE apparato singolo	TARIFFA STANDARD	€	50,00	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>160,00</b>
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	TARIFFA STANDARD	€	1,00	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>1,20</b>
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	TARIFFA STANDARD	€	1,20	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>3,44</b>
OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIA DI TELECOMUNICAZIONE apparato singolo	TARIFFA STANDARD	€	1,20	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>300,00</b>
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI	TARIFFA STANDARD	€	50,00	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>1,22</b>
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE	TARIFFA STANDARD	€	1,20	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>5,00</b>
PUBBLICHE AFFISSIONI	TARIFFA STANDARD	€	1,20	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	<b>1,03</b>